

AGEVOLAZIONI FISCALI

DI GIANNA CONSIGLI, COMMERCIALISTA



EROGAZIONI LIBERALI

L'art. 83, comma 1 (art. 104, comma 1) D. Lgs. 117 del 03.07.2017 stabilisce che le erogazioni liberali delle persone fisiche a favore degli ETS non commerciali sono **detraibili dall'IRPEF** nella misura del **30%**, **elevata al 35%** qualora l'erogazione liberale sia a favore di **organizzazioni di volontariato** per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta, non superiore a 30.000,00 euro.

L'art. 83, comma 2 (art. 104, comma 1) D. Lgs. 117 del 03.07.2017 stabilisce che le erogazioni liberali delle persone fisiche, enti e società, a favore degli ETS non commerciali **sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10%** del reddito complessivo dichiarato. La deduzione può essere riportata nei quattro periodi di imposta successivi a quello della erogazione.

Si noti, in virtù del sopraesposto, che l'art. 83 D. Lgs. 117 del 03.07.2017 prevede due possibili vantaggi di natura fiscale per le persone fisiche: la detrazione co.1 o la deduzione co.2, quindi trattandosi di regimi alternativi, ciascun contribuente dovrà valutare la propria convenienza. La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto **l'obbligo di tracciabilità per poter fruire della deduzione/detrazione fiscale sulle erogazioni liberali**, occorre pertanto effettuare il pagamento non in contanti ma tramite l'utilizzo di metodi di pagamento tracciabili, ossia bonifici bancari, postali, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, conservando la documentazione nei termini di legge.